

**Ordinanza
concernente il riconoscimento degli attestati liceali
di maturità
(Ordinanza sulla maturità, ORM)**

del 15 febbraio 1995 (Stato 1° agosto 2007)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 39 capoverso 2 della legge federale del 4 ottobre 1991¹ sui PF;
visto l'articolo 6 lettera b della legge federale del 19 dicembre 1877²
sul libero esercizio delle arti salutari nella Confederazione Svizzera,
ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

La presente ordinanza disciplina sul piano svizzero il riconoscimento degli attestati liceali di maturità cantonali o riconosciuti dai Cantoni.

Art. 2 Effetto del riconoscimento

¹ Il riconoscimento certifica l'equivalenza degli attestati di maturità e la loro conformità alle condizioni minime.

² Gli attestati riconosciuti certificano che i titolari posseggono le conoscenze e le attitudini generali necessarie per intraprendere studi universitari.

³ In particolare danno diritto all'ammissione:

- a. ai politecnici federali giusta l'articolo 16 della legge del 4 ottobre 1991 sui PF;
- b. agli esami federali per le professioni mediche giusta l'ordinanza generale del 19 novembre 1980³ sugli esami federali per le professioni mediche e a quelli di chimico bromatologo giusta la legge del 9 ottobre 1992⁴ sulle derrate alimentari.

RU 1995 1001

¹ RS 414.110

² RS 811.11. Ora: «LF del 19 dic. 1877 sulla libera circolazione del personale medico».

³ RS 811.112.1

⁴ RS 817.0

Sezione 2: Condizioni per il riconoscimento

Art. 3 Principio

In virtù della presente ordinanza gli attestati di maturità cantonali o riconosciuti da un Cantone lo sono anche a livello svizzero se conformi alle condizioni minime definite nella presente sezione.

Art. 4 Scuole di maturità

Gli attestati di maturità sono riconosciuti solo se rilasciati da scuole di formazione generale a tempo pieno del secondo ciclo secondario oppure da scuole di formazione generale per adulti a tempo pieno o a tempo parziale.

Art. 5 Obiettivi degli studi

¹ Lo scopo delle scuole che preparano alla maturità è quello di offrire ai propri allievi, nella prospettiva di una formazione permanente, la possibilità di acquisire solide conoscenze di base, adatte al livello secondario, e favorire la formazione di uno spirito d'apertura e di un giudizio indipendente. Queste scuole non aspirano a conferire una formazione specialistica o professionale, bensì privilegiano una formazione ampia, equilibrata e coerente che dia la maturità necessaria per intraprendere studi superiori e per svolgere nella società tutte quelle attività complesse che essa richiede. Esse sviluppano contemporaneamente l'intelligenza, la volontà, la sensibilità etica ed estetica come pure le attitudini fisiche dei loro allievi.

² I maturandi devono essere capaci di acquisire un nuovo sapere, di sviluppare la curiosità, l'immaginazione, la facoltà di comunicazione, come pure di lavorare da soli e in gruppo. Essi esercitano il ragionamento logico e l'astrazione, ma anche il pensiero intuitivo, analogico e contestuale. Imparano così a familiarizzarsi con la metodologia scientifica.

³ I maturandi devono padroneggiare una lingua nazionale ed aver acquisito buone conoscenze di altre lingue nazionali o straniere. Essi devono essere capaci di esprimersi con chiarezza, precisione e sensibilità e imparare a scoprire le ricchezze e le particolarità delle culture di cui ogni lingua è il vettore.

⁴ I maturandi devono sapersi situare nel mondo naturale, tecnico, sociale e culturale nel quale vivono, nelle sue dimensioni svizzere e internazionali, attuali e storiche. Essi si preparano ad esercitarvi la loro responsabilità verso se stessi, gli altri, la società e la natura.

Art. 6 Durata degli studi

¹ La durata degli studi fino alla maturità deve essere almeno di dodici anni.

² Almeno gli ultimi quattro anni di studio devono essere specialmente concepiti e organizzati per la preparazione della maturità. Un ciclo di tre anni è possibile quando il settore secondario I comporta un insegnamento a carattere preliceale.

³ Nelle scuole di maturità per adulti l'insegnamento deve avere una durata di almeno tre anni, dei quali una parte conveniente sotto forma di insegnamento diretto.

⁴ Le scuole di maturità possono ammettere allievi provenienti da altri tipi di scuola. In questo caso gli allievi dovranno seguire, di regola, l'insegnamento durante gli ultimi due anni precedenti la maturità.

Art. 7 Corpo insegnante

¹ Nel ciclo che prepara alla maturità (secondo l'art. 6 cpv. 2 e 3) l'insegnamento è impartito da docenti in possesso di un diploma d'insegnamento per le scuole di maturità o che hanno seguito una formazione pedagogica e scientifica equivalente. Per le discipline nelle quali la formazione scientifica può essere acquisita in una scuola universitaria è richiesto il titolo di master universitario.⁵

² Nel settore secondario I a carattere preliceale, l'insegnamento può essere affidato a docenti titolari di questo settore purché dispongano di una qualifica disciplinare confacente.

Art. 8 Piani di studio

L'insegnamento nelle scuole di maturità si fonda sui piani di studio, emanati o approvati dal Cantone, che devono essere conformi al Piano quadro degli studi emanato dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione per tutta la Svizzera.

Art. 9 Materie di maturità

¹ Costituiscono l'insieme delle materie di maturità:

- a. le discipline fondamentali;
- b. un'opzione specifica;
- c. un'opzione complementare;
- d. il lavoro di maturità.⁶

² Le discipline fondamentali sono:

- a. la lingua prima;
- b. una seconda lingua nazionale;
- c. una terza lingua, che può essere sia una terza lingua nazionale, sia l'inglese, sia una lingua antica;
- d. la matematica;

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3477).

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3477).

- e.⁷ la biologia;
- f.⁸ la chimica;
- g.⁹ la fisica;
- h.¹⁰ la storia;
- i.¹¹ la geografia;
- j.¹² le arti visive e/o la musica.

^{2bis} I Cantoni possono proporre la filosofia come disciplina fondamentale supplementare.¹³

³ L'opzione specifica va scelta tra le discipline o i gruppi di discipline seguenti:

- a. lingue antiche (latino e/o greco);
- b. una lingua moderna (una terza lingua nazionale, l'inglese, lo spagnolo o il russo);
- c. fisica e applicazioni della matematica;
- d. biologia e chimica;
- e. economia e diritto;
- f. filosofia/pedagogia/psicologia;
- g. arti visive;
- h. musica.

⁴ L'opzione complementare va scelta tra le discipline seguenti:

- a. fisica;
- b. chimica;
- c. biologia;
- d. applicazioni della matematica;
- d^{bis}.¹⁴ informatica;
- e. storia;

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3477).

⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3477).

⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3477).

¹⁰ Introdotta dal n. I dell'O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3477).

¹¹ Introdotta dal n. I dell'O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3477).

¹² Introdotta dal n. I dell'O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3477).

¹³ Introdotto dal n. I dell'O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3477).

¹⁴ Introdotta dal n. I dell'O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3477).

- f. geografia;
- g. filosofia;
- h. insegnamento religioso;
- i. economia e diritto;
- k. pedagogia/psicologia;
- l. arti visive;
- m. musica;
- n. sport.

⁵ Una lingua studiata come disciplina fondamentale non può essere scelta come opzione specifica. È parimenti esclusa la possibilità di scegliere la stessa disciplina come opzione specifica e come opzione complementare. La scelta della musica o delle arti visive quale opzione specifica esclude quella della musica, delle arti visive o dello sport quale opzione complementare.

^{5bis} Tutti gli allievi seguono quale disciplina obbligatoria supplementare un'introduzione all'economia e al diritto.¹⁵

⁶ Il Cantone decide quali insegnamenti offrire nel quadro di questo ventaglio di discipline (discipline fondamentali, opzioni specifiche e complementari).

⁷ Nella disciplina fondamentale «seconda lingua nazionale» deve essere offerta una scelta tra almeno due lingue. Nei Cantoni plurilingui una seconda lingua del Cantone può essere definita come «seconda lingua nazionale».

Art. 10 Lavoro di maturità

Ogni allievo deve effettuare, da solo o in gruppo, un lavoro autonomo di una certa importanza, scritto o commentato per scritto e presentato oralmente.

Art. 11 Ripartizione percentuale delle materie¹⁶

Il tempo complessivo consacrato all'insegnamento delle materie di maturità deve essere ripartito percentualmente nel modo seguente:¹⁷

¹⁵ Introdotta dal n. I dell'O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3477).

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3477).

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3477).

	In per cento
a. ¹⁸ discipline fondamentali:	
1. lingue (lingua prima, seconda e terza lingua)	30–40
2. matematica e scienze sperimentali (fisica, chimica e biologia)	25–35
3. scienze umane (storia, geografia, introduzione all'economia e al diritto ed eventualmente filosofia)	10–20
4. arti (arti visive e/o musica)	5–10
b. opzioni: opzione specifica, opzione complementare e lavoro di maturità 15–25	

Art. 11a¹⁹ Interdisciplinarietà

Ogni scuola assicura che gli allievi conoscano i metodi di lavoro interdisciplinari

Art. 12 Terza lingua nazionale

Oltre alle possibilità previste per le lingue nazionali nell'ambito delle discipline fondamentali e dell'opzione specifica, il Cantone deve offrire un insegnamento facoltativo di una terza lingua nazionale e promuovere, con mezzi adeguati, la conoscenza e la comprensione delle specificità regionali e culturali del Paese.

Art. 13 Romancio

Il Cantone dei Grigioni può designare contemporaneamente il romancio e la lingua in cui si svolge l'insegnamento quale lingua prima (art. 9 cpv. 2 lett. a).

Art. 14 Materie d'esame

¹ Almeno cinque materie di maturità sono oggetto di un esame di maturità scritto che può essere completato da un esame orale.

² Si tratta delle materie seguenti:

- a. la lingua prima;
- b. una seconda lingua nazionale o una seconda lingua del Cantone, conformemente all'articolo 9 capoverso 7;
- c. la matematica;
- d. l'opzione specifica;
- e. un'altra materia secondo le disposizioni cantonali.

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3477).

¹⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3477).

Art. 15 Note di maturità e valutazione del lavoro di maturità

¹ Le note di maturità sono assegnate:

- a. nelle materie d'esame, sulla base dei risultati dell'ultimo anno d'insegnamento e di quelli ottenuti all'esame. I due risultati hanno il medesimo peso;
- b. nelle altre materie, sulla base dei risultati dell'ultimo anno d'insegnamento;
- c.²⁰ per il lavoro di maturità, sulla base del processo di lavoro, del lavoro scritto e della sua presentazione orale.

² Il lavoro di maturità è valutato in base alle prestazioni scritte e orali.

Art. 16 Criteri di riuscita

¹ Le note per le prestazioni nelle materie di maturità sono espresse con punti interi e mezzi punti. La nota migliore è 6, la peggiore 1. Le note inferiori a 4 indicano risultati insufficienti.

² Per ottenere l'attestato di maturità è necessario che nelle materie di maturità:²¹

- a. il doppio della somma dei punti che mancano per arrivare al 4 nelle note insufficienti sia al massimo uguale alla somma semplice dei punti che vanno oltre il 4 nelle altre note;
- b.²² non figurino più di quattro note inferiori al 4.

³ Per l'ottenimento dell'attestato di maturità sono autorizzati due tentativi.

Art. 17 Insegnamento di base in inglese

Il Cantone organizza per gli allievi che non hanno scelto l'inglese come terza lingua o come opzione specifica un insegnamento di base in questa disciplina.

Sezione 3: Disposizioni particolari**Art. 18** Menzione bilingue

La menzione bilingue, attribuita da un Cantone secondo un proprio disciplinamento, può essere riconosciuta.

²⁰ Introdotta dal n. I dell'O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3477).

²¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3477).

²² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3477).

Art. 19²³ Deroghe alle disposizioni della presente ordinanza

¹ Possono essere autorizzate deroghe alle disposizioni della presente ordinanza:

- a. per condurre esperienze pilota;
- b. per le scuole svizzere all'estero se le deroghe sono dettate dal sistema scolastico del Paese ospitante.

² Le deroghe sono autorizzate:

- a. per le esperienze pilota: dalla Commissione svizzera di maturità;
- b. per le scuole svizzere all'estero: congiuntamente dal Dipartimento federale dell'interno e dal Comitato della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione.

Art. 20 Attestato di maturità²⁴

¹ L'attestato di maturità reca:

- a. la dicitura «Confederazione Svizzera» e il nome del Cantone;
- b. la menzione «Attestato di maturità rilasciato conformemente a ...»;
- c. il nome della scuola che lo rilascia;
- d. il cognome, il nome, il luogo d'origine (per gli stranieri: la cittadinanza e il luogo di nascita) e la data di nascita del titolare;
- e. il periodo durante il quale il titolare ha frequentato la scuola che rilascia l'attestato;
- f.²⁵ le note ottenute nelle materie di maturità;
- g.²⁶ il titolo del lavoro di maturità;
- h. se è il caso, la menzione «maturità bilingue» con l'indicazione della seconda lingua;
- i. le firme delle autorità cantonali e della direzione della scuola.

² Nell'attestato di maturità possono essere iscritte anche le note ottenute nelle materie prescritte nell'ambito cantonale o in altre materie seguite dall'allievo.

²³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3477).

²⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3477).

²⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3477).

²⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3477).

Sezione 4: Commissione svizzera di maturità

Art. 21

I compiti e la composizione della Commissione svizzera di maturità sono disciplinati dall'Accordo amministrativo del 16 gennaio 1995/15 febbraio 1995²⁷ tra il Consiglio federale svizzero e la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione.

Sezione 5: Procedura

Art. 22 Competenze

¹ Il Cantone interessato indirizza le domande di riconoscimento alla Commissione svizzera di maturità.

² In merito alle richieste decide il Dipartimento federale dell'interno, su proposta della Commissione svizzera di maturità.

Art. 23 Ricorsi

Il Governo cantonale competente può interporre ricorso contro le decisioni del Dipartimento federale dell'interno. La procedura è retta dalle disposizioni generali relative alla giurisdizione amministrativa federale.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 24 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del Consiglio federale del 22 maggio 1968²⁸ concernente il riconoscimento degli attestati di maturità è abrogata.

Art. 25 Disposizione transitoria

I riconoscimenti rilasciati giusta il diritto previgente rimangono validi per 8 anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 25a²⁹ Disposizioni transitorie della modifica del 27 giugno 2007

¹ Le domande di riconoscimento presentate in base al diritto previgente prima dell'entrata in vigore della modifica del 27 giugno 2007 della presente ordinanza sono esaminate in base al diritto previgente.

²⁷ FF 1995 II 242

²⁸ [RU 1968 713, 1972 2680, 1973 98, 1982 2273, 1986 944; RS 413.12 art. 24 cpv. 2]

²⁹ Introdotta dal n. I dell'O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3477).

² Le formazioni, i cui diplomi sono riconosciuti in base al diritto previgente, devono essere adeguate al nuovo diritto entro un anno dall'entrata in vigore della modifica del 27 giugno 2007 della presente ordinanza. Le modifiche effettuate devono essere sottoposte per verifica alla Commissione svizzera di maturità.

Art. 26 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 1995.